

e debito PSS
**CONTRIBUTO
UNIFICATO**

**COPIA AUTENTICA
AVVOCATURA DELLO
STATO
L. 103/79**

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

nelle persone dei Magistrati:

Dott. Lucio Bochicchio

Presidente

Dott. ssa Gianna Maria Zannella

Consigliere Relatore

Dott. ssa Raffaella Tronci



Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 50524/2014 del ruolo generale per gli affari da trattarsi in camera di consiglio, trattenuta in decisione in data 12.9.2016 e vertente

TRA

 nato in Gambia il 10/01/1986 CF 

Elett.te dom.to in Roma, via Torino n. 7 presso lo studio dell'Avvocato Laura Barberio che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del reclamo

RECLAMANTE

E

Ministero dell'Interno, Commissione Territoriale della Provincia di Roma per il riconoscimento della protezione internazionale in persona del Ministro in carica, dom.to in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato.


RECLAMATO

E

Procuratore Generale presso questa Corte

INTERVENUTO

PREMESSO che:

il sig. , cittadino del Gambia, ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale di Roma avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma, di rigetto della sua istanza di riconoscimento dello status di rifugiato;

Ammissa alla prenotazione a debito
per la sola registrazione della sentenza
C.P.R. 26-4-1986 N.131 art. 59 lett. d) C.
50%



il Tribunale di Roma, in contraddittorio con il Ministero dell'Interno con sentenza n. 30 depositata il 10.2.2014 ha respinto il ricorso;
contro quest'ultima sentenza il ricorrente ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 35 comma 11, D.Lgs. 28 gennaio 2008 n.25, con ricorso depositato presso la Cancelleria di questa Corte in data 11.3.2014;
il Ministero dell'Interno non si è costituito dinanzi a questa Corte;
il P.M. ha concluso chiedendo l'accoglimento dell'inibitoria richiesta;

OSSERVA

Il Tribunale ha osservato che la vicenda narrata dal ricorrente, secondo cui egli era fuggito dal Gambia a causa della sua omosessualità, punita penalmente dall'art. 144 del codice penale, non aveva ricevuto i necessari riscontri ed appariva poco credibile.

Ritiene questa Corte che il reclamo sia fondato e debba essere accolto.

Il reclamante ha sostenuto sin dalla sua audizione dinanzi alla Commissione ed ha ribadito nel reclamo, nonché nell'audizione dinanzi a questa Corte che egli era omosessuale e che era fuggito dal Gambia per questa ragione.

Ha aggiunto che nel proprio Paese era stato anche arrestato a causa della sua omosessualità.

Egli ha dimostrato (cfr. il teste sentito dinanzi alla Corte), di avere avuto un compagno in Italia, con il quale ha convissuto, dal nome ~~_____~~

Quest'ultimo deve verosimilmente identificarsi in ~~_____~~ il quale ha a sua volta ottenuto la protezione internazionale in virtù della ordinanza del Tribunale di Roma del 12.12.2014 resa nel giudizio n. 5131/2013 e prodotta in atti.

In atti è inoltre prodotta la testimonianza del sig. ~~_____~~, resa nel giudizio n. 5131/2013 dinanzi al Tribunale di Roma, nel corso della quale il teste ha riferito di essere omosessuale, di conoscere l'~~_____~~ ed il ~~_____~~ e di sapere che erano anch'essi omosessuali e che stavano insieme.

Le prove rese in altri giudizi hanno un valore indiziario e non possono essere sottovalutate.

In virtù dei poteri officiosi che spettano al Giudice nei giudizi per il riconoscimento dello status di rifugiato, osserva questa Corte che da numerosi siti internet – tra cui il Corriere della Sera/blog del 15.9.2014 – risulta che dal 2014 in Gambia sia previsto l'ergastolo per gli omosessuali e che il Presidente Gambiano Jammeh in più occasioni

ha espresso la sua volontà di "combattere" gli omosessuali, paragonati ad un'epidemia per il Paese, chiedendo loro di lasciare il Paese, minacciando persino la decapitazione.

Ai fini della concessione della protezione internazionale, la circostanza per cui l'omosessualità sia considerata un reato dall'ordinamento giuridico del Paese di provenienza (nella specie, Senegal) è rilevante, costituendo una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di persecuzione, tale da giustificare la concessione della protezione richiesta; devono, pertanto, essere acquisite le prove, necessarie al fine di acclamare la circostanza della omosessualità del richiedente, la condizione dei cittadini omosessuali nella società del Paese di provenienza e lo stato della relativa legislazione, nel rispetto del criterio direttivo della normativa comunitaria e italiana in materia di istruzione ed esame delle domande di protezione internazionale: Cass. del 2012 n.15981.

Nella specie, come su detto, sono emerse più prove concordanti nel senso della omosessualità del reclamante.

In tale contesto, il suo rimpatrio lo esporrebbe all'evidenza alla persecuzione al fine di essere perseguito penalmente per il suo orientamento sessuale.

Sussistono, quindi, i presupposti di cui alla Convenzione di Ginevra del 1951, nonché al d.lgs. n. 251 del 2007, per riconoscere in favore dell'appellante lo status di rifugiato.

In quest'ultimo d.lgs. sono invero individuati quali atti di persecuzione anche quelli che assumono la forma di provvedimenti legislativi discriminatori per loro stessa natura.

In riforma della sentenza impugnata, deve riconoscersi al reclamante lo status di rifugiato.

La natura della controversia e la necessità di celebrare i giudizi per giungere all'accertamento delle tendenze omosessuali del reclamante costituiscono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

P. Q. M.

La Corte, in riforma della sentenza reclamata, n. 30 depositata il 10.2.2014 dal Tribunale di Roma, accoglie il reclamo per quanto di ragione e, per l'effetto:

riconosce al cittadino del Gambia ~~il~~ nato in Gambia il

~~il~~, lo status di rifugiato;

compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Roma, 12.9.2016.

Il Consigliere Estensore

Giuseppe Stefano Stendera

Il Presidente

Lucio Bochicchio

Depositato in Cancelleria

27 OTT. 2016

oggi

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Liana De Robertis